

**IL RICONOSCIMENTO DI UNA LEGGE NATURALE:  
COERENZA LOGICA DEL DIRITTO E VIVIBILITÀ DELLA SOCIETÀ**

Alberto Strumia  
([www.albertostrumia.it](http://www.albertostrumia.it))

**Premessa**

L'affronto di un tema tanto decisivo, come quello della legge (morale) naturale, quanto disatteso da alcuni decenni a questa parte, richiede, innanzitutto, di partire da alcune domande elementari, alle quali cercheremo di rispondere nel corso di questo nostro seminario. Innanzitutto dovremo partire da una definizione di "legge naturale", espressione con la quale si intende qualificare non qualunque legge di natura, come le leggi della fisica o della chimica, quanto piuttosto la "legge morale naturale". In quest'ultima formula l'aggettivo "morale" viene comunemente sottinteso per il semplice fatto che si tratta della legge naturale per antonomasia, che si considera come la più importante di tutte, in quanto riguarda direttamente i comportamenti dell'uomo e non quello di esseri inanimati o di viventi irrazionali.

**PRIME DOMANDE**

Le domande, in un certo senso ovvie, dalle quali partire sono, allora, le seguenti:

- Che cos'è la legge (morale) naturale?  
(domanda sulla definizione)
- Come collocarla nel quadro delle discipline?  
(domanda sulla prospettiva interdisciplinare)
- Come considerarla ai nostri giorni?  
(domanda sull'attualità e attualizzazione)

*Che cos'è la legge (morale) naturale?*

Alla prima domanda possiamo trovare un risposta chiara e ben formulata nel documento della Commissione Teologica Internazionale (abbrev. CTI), *Alla ricerca di un'etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale*, al n. 113:

«Chiamiamo legge naturale il fondamento di un'etica universale che cerchiamo di ricavare dall'osservazione e dalla riflessione sulla nostra comune natura umana».

A questa definizione il documento aggiunge immediatamente dopo, a commento, la formula classica che caratterizza la legge naturale come:

«la legge morale inscritta nel cuore degli uomini e di cui l'umanità prende sempre più coscienza via via che avanza nella storia».

A proposito delle parole soppesate della definizione non possiamo non rilevare come di ciascuna di esse ci stiamo occupando già da diversi anni nei nostri seminari. Ad esse possiamo affiancare ulteriori interrogativi ai quali cerchiamo di rispondere, razionalmente, seguendo la linea di pensiero indicata dal Magistero della Chiesa e dalla Tradizione cattolica. Così alle parole:

- "fondamento" associamo l'interrogativo: «convenzionale o irrinunciabile?»;

– “etica universale” associamo l’interrogativo: «relativismo o realismo?».

Inoltre alle parole:

– “osservazione” associamo una concezione della conoscenza che la concepisce originata primariamente dall’esperienza sensibile;

– “riflessione” associamo i processi cognitivi dell’“astrazione” e dell’“induzione” che consentono di elaborare, a partire dall’esperienza, una conoscenza di portata universale e oggettiva;

– “natura umana” abbiniamo il fondamento nella realtà dell’essere (ontologia/metafisica) che si giunge a presupporre alla base della conoscenza.

Per entrare in una comprensione adeguata dello “spessore culturale” di questa definizione dobbiamo procedere con le domande successive. Per cui passiamo subito alla seconda questione.

### *Come collocare la legge naturale nel quadro delle discipline?*

Fino dagli inizi del pensiero filosofico, non appena è stato messo a punto un quadro delle discipline in grado di distinguere tra:

– discipline “teoriche” (accezione che nella lingua italiana<sup>1</sup> oggi è preferita dal linguaggio scientifico), o “teoretiche” (accezione che nella lingua italiana preferita dal linguaggio filosofico) e

– discipline “pratiche”,

ci si è accorti che si può riconoscere una sorta di “corrispondenza” e insieme di “dipendenza” tra il percorso logico seguito dalle prime e quello seguito dalle seconde.

A fini del nostro discorso sulla legge naturale, osserviamo come questa relazione tra le discipline si traduca in una relazione stretta tra la nozione di “verità” e quella di “legge” e tra i loro rispettivi “fondamenti”. Ritorna in campo, come centrale, il termine “fondamenti”, come indicatore del problema chiave della scienza e della cultura dei nostri tempi.

Si deve osservare, però, come questa relazione di corrispondenza tra le discipline – o le rispettive facoltà intellettuali (ragione speculativa e ragione pratica) – teoriche e pratiche, non vada intesa come una sorta di “isomorfismo” matematico, quanto, piuttosto, come una “relazione di analogia”. E precisamente come un’analogia di “proporzionalità propria”, come si dice nella logica aristotelico-tomista. La “ragione speculativa” sta alla “ragione pratica” come la nozione di “verità” sta alla nozione di “legge” e come i “fondamenti della ragione speculativa” stanno ai “fondamenti della ragione pratica”. Possiamo anche riscrivere questa proporzione ricorrendo ad un simbolismo più vicino a quello di una proporzione matematica:

ragione speculativa : ragione pratica  $\approx$  verità : legge

$\approx$  fondamenti della ragione speculativa : fondamenti della ragione pratica

Ora siamo in grado di collocare la legge naturale tra i “fondamenti della ragione pratica”, così come collochiamo i primi principi della logica tra i fondamenti della ragione speculativa.

ragione speculativa : ragione pratica  $\approx$

$\approx$  verità : legge  $\approx$

$\approx$  fondamenti della ragione speculativa : fondamenti della ragione pratica

↑

↑

primi principi della logica | legge naturale

---

<sup>1</sup> Si tratta di una distinzione che, per esempio, non si dà nella lingua inglese, nella quale troviamo l’unica accezione “theoretical”.

C'è una base reale comune nel rapporto tra i termini di questa proporzione, ma non senza alcune differenze, in quanto la verità speculativamente (scientificamente) conosciuta tratta di “principi universali” e “necessari”, mentre la legge morale/giuridica, praticamente applicata, deve calare i principi generali fino al livello delle “scelte singolari” e “contingenti”.

In questo sta la principale differenza tra il piano speculativo e quello pratico. Come spiega Tommaso d'Aquino:

«La ragione speculativa e la ragione pratica, in questo si differenziano. La ragione speculativa tratta principalmente di ciò che è “necessario” e che non può essere diversamente e deduce, senza errore, conclusioni vere quanto lo sono i principi comuni.

Mentre la ragione pratica tratta di cose “contingenti”, che hanno a che fare con le attività degli uomini. Perciò, anche se nei principi comuni [fondamenti] vi è un certo “grado di necessarietà”, quanto più si scende nel particolare, tanto più emergono gli errori»<sup>2</sup>.

Dopo aver collocato la legge naturale tra i primi principi della ragione pratica e delle discipline pratiche, passiamo alla terza domanda.

### *Come considerare la legge naturale ai nostri giorni?*

Questo interrogativo ci introduce direttamente a riproporre, con i debiti adattamenti, un percorso come quello che abbiamo incontrato trattando dei fondamenti logici e ontologici della matematica<sup>3</sup>. Lo riassumiamo nel seguente sommario.

## **Sommario**

Il sommario in questione ci chiede di affrontare i seguenti tre punti:

1. La percezione dei fondamenti dell'etica e del diritto
2. Aspetti significativi nel percorso dell'etica/diritto
3. Il passaggio dall'etica/diritto ai rispettivi fondamenti logici/ontologici

Per quanto riguarda il primo punto la nostra attenzione sarà concentrata sulla parola “percezione”; per quanto riguarda il secondo punto sulla parola “percorso”; infine per il terzo punto dovremo porre attenzione, ovviamente, alla parola “fondamenti”, distinguendo tra quelli “logici”, che si riferiscono al mondo mentale, e quelli “ontologici” che si riferiscono al mondo “extra-mentale”, che comunemente chiamiamo anche “reale”.

Iniziamo, dunque, dal primo di questi tre punti.

## **1. LA PERCEZIONE DEI FONDAMENTI**

Il documento della CTI, prima citato, pone fin dal suo inizio la questione intorno alla quale interrogarsi per comprendere se vi sia o meno, ai nostri giorni, una percezione di quel fondamento dell'etica e del diritto<sup>4</sup> che è la legge naturale.

«Esistono valori morali oggettivi in grado di unire gli uomini e di procurare ad essi pace e felicità? Quali sono? Come riconoscerli? Come attuarli nella vita delle persone e delle comunità?

Questi interrogativi di sempre intorno al bene e al male oggi sono più urgenti che mai, nella misura in cui gli uomini hanno preso maggiormente coscienza di formare una sola comunità mondiale.

---

<sup>2</sup> *Summa Theologiae*, I-II, q. 94, a. 4.

<sup>3</sup> Cfr. A. Strumia, “[La percezione dei fondamenti nel pensiero logico e matematico](#)”, Seminario del Disf Working Group del 5 febbraio 2011.

<sup>4</sup> D'ora in poi impiegheremo frequentemente la dizione sintetica etica/diritto per accomunare schematicamente in un unico orizzonte il problema dei fondamenti di entrambe queste discipline.

I grandi problemi che si pongono agli esseri umani hanno ormai una dimensione internazionale, planetaria, poiché lo sviluppo delle tecniche di comunicazione favorisce una crescente interazione tra le persone, le società e le culture»<sup>5</sup>.

Il Magistero della Chiesa, fondandosi sulla Rivelazione e la Tradizione, è consapevole del fatto che la ragione umana è in grado di rispondere a queste domande in modo affermativo, ed è conscio dell'urgenza di una risposta affermativa, soprattutto nel nostro tempo. Questa urgenza è stata ribadita con chiarezza e stringenza di argomentazioni da Papa Benedetto XVI.

«In un momento storico in cui l'uomo ha acquistato un potere finora inimmaginabile, questo compito diventa particolarmente urgente. L'uomo è in grado di distruggere il mondo. Può manipolare se stesso. Può, per così dire, creare esseri umani ed escludere altri esseri umani dall'essere uomini. Come riconosciamo che cosa è giusto? Come possiamo distinguere tra il bene e il male, tra il vero diritto e il diritto solo apparente?»<sup>6</sup>

Ai fini di un percorso di ricerca come quello che caratterizza il nostro lavoro interdisciplinare possiamo chiederci se, dal punto di vista delle discipline pratiche (etica/diritto, cultura, politica, ecc.) esista ai nostri giorni una percezione della necessità logica ed esistenziale di fondamenti irrinunciabili (oggettivi) di tali discipline e dimensioni dell'esistenza come abbiamo visto affiorare nelle discipline teoriche (logico-matematiche e in genere scientifiche).

In base a quanto possiamo riscontrare siamo in grado di rispondere affermativamente che una tale percezione incomincia ad essere sempre più presente. Ma in maniera ancora molto confusa... Alla percezione di una crisi fatica a seguire l'individuazione delle sue "vere cause".

Di fatto oggi è il Magistero della Chiesa a precorrere i tempi, anche dal punto di vista culturale (razionale), grazie al patrimonio di riflessione filosofica (prima ancora che teologica) che custodisce e riattualizza nella storia.

Per quanto riguarda la legge naturale e il diritto naturale, Benedetto XVI rileva come:

«L'idea del diritto naturale è considerata oggi una dottrina cattolica piuttosto singolare, su cui non varrebbe la pena discutere al di fuori dell'ambito cattolico, così che quasi ci si vergogna di menzionarne anche soltanto il termine»<sup>7</sup>.

Ma sono i fatti, a questo punto, ad imporsi anche alla riflessione teorica degli uomini di cultura e di scienza: la percezione esistenziale/sociale della necessità di fondamenti oggettivi dell'etica/diritto emerge attraverso l'esperienza della "perdita di vivibilità" della società, colta sia a livello dell'esistenza personale dei singoli, sia a livello dei loro rapporti sociali. Un'esistenza senza il riferimento a regole morali oggettive, non convenzionali, ma sicure e rispondenti alla natura propria dell'essere umano, diviene insicura, psicologicamente instabile, e diffidente nei rapporti interpersonali. Inoltre nella vita di relazione si perde di vista il bene comune, ricadendo così in un clima di ostilità che soffoca la libertà e finisce per rendere incomprensibile la nozione stessa dei "diritti della persona", come quella del "diritto internazionale" nei rapporti tra gli stati.

Questo disagio è stato percepito da tempo, secondo livelli di profondità diversi, da alcuni autori. Ed è già un dato rilevante. Non tutti, però sono riusciti ad identificarne le "vere cause" (spesso ci si accontenta e ci si ferma all'individuazione delle sole cause strutturali, estrinseche alla persona) e a proporre una strada correttiva. Vediamo alcuni esempi.

---

<sup>5</sup> CTI, *Alla ricerca di un'etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale*, n. 1.

<sup>6</sup> Benedetto XVI, Discorso al Parlamento federale della Germania, 22-9-2011.

<sup>7</sup> *Ibidem*.

### *Tre esempi*

#### Esempio 1 - *Il mondo della vita* (fenomenologia: da Husserl ad Habermas)

Nell'ambito della filosofica fenomenologica si parlerà del “mondo della vita” come fondamento immediatamente (istintivamente) percepito della realtà e del bene per l'uomo, sostitutivo di una razionalità e di un'etica naturale non più compresa e rifiutata a causa di una pregiudiziale antimetafisica ereditaria e non ancora superata.

#### Esempio 2 - *Vivibilità e vita nella verità* (Havel)

Ben prima di divenire un personaggio noto nel mondo occidentale, come presidente della repubblica ceca, Vaclav Havel, saggista non allineato dell'Europa orientale, manifestava la necessità di ridare un fondamento alla nozione di “verità” per restituire una vivibilità all'esistenza e alla vita sociale.

«Finché l'apparenza non viene messa a confronto con la realtà, non sembra un'apparenza, finché la vita nella menzogna non viene messa a confronto con la vita nella verità, manca un punto di riferimento che ne riveli la falsità. Ma appena di fronte all'apparenza si presenta un'alternativa, necessariamente la mette in discussione in quello che è, nella sua essenza e integralità. [...] Nel sistema post-totalitario, quindi, la vita nella verità non ha solo una dimensione esistenziale (restituisce l'uomo a se stesso), noetica (rivela la realtà com'è) e morale (è un esempio), ma ha anche una dimensione politica»<sup>8</sup>.

#### Esempio 3 - *Vivibilità e diritto naturale* (Belorhadski)

Vaclav Belorhadski, fautore del movimento di *Charta 77* e ora docente universitario in Italia, ha messo a fuoco la necessità di ripartire dal riferimento al pensiero argomentativo nato nell'ambito della filosofia greca e alla cultura del mondo romano per ridare consistenza oggettiva, e non appena convenzionale, ai diritti umani, riscoprendo la ragione naturale e la natura umana.

«Il tema dei diritti umani, e cioè dei diritti che appartengono inalienabilmente all'uomo semplicemente in conseguenza della sua naturale umanità che ogni potere statale deve rispettare, rimanda al tema della ragione naturale [...], s'identifica anzitutto con la riscoperta della questione del diritto naturale e della natura umana»<sup>9</sup>.

Quando parlo di “percezione dei fondamenti” in merito alla legge e al diritto naturale, intendo l'avvertire in primo luogo che è in atto una “crisi di vivibilità” e, in secondo luogo, che una delle cause profonde di questa crisi va identificata con l'abbandono di quel fondamento irrinunciabile dell'etica che è la “legge morale naturale”, e del diritto che è il “diritto naturale”.

Siamo di fronte all'emergenza, sul piano pratico, della necessità di un superamento del “relativismo”, così come l'abbiamo rilevata anche a livello delle discipline teoriche, ovvero sul piano speculativo.

### *Oltre il relativismo (etico/giuridico)*

Il termine “relativismo” non era ancora presente in questi autori, per ovvie ragioni di datazione. Per trovarlo dobbiamo arrivare ai nostri anni, quando è stato “lanciato” dal Magistero di Benedetto XVI, come un naturale sviluppo di quello di Giovanni Paolo II.

Tra i pensatori contemporanei, troviamo un'attenta riflessione sul tema del relativismo e della necessità culturale di superarlo in un filosofo della scienza come Marcello Pera.

---

<sup>8</sup> V. Havel, *Il potere dei senza potere*, ed. CSEO, Bologna 1979, pp. 28-29.

<sup>9</sup> V. Belorhadski, *Il mondo della vita: un problema politico*, Jaca Book, Milano 1980, p. 16.

«Il nucleo centrale del relativismo dice: “Ciò che è moralmente buono in relazione ad una cornice morale può essere moralmente cattivo in relazione ad una diversa cornice morale. E nessuna cornice morale ha il privilegio di essere obiettivamente l’unica moralità”»<sup>10</sup>.

Questo può essere formulato anche sotto forma di tesi che lo caratterizzano:

- «(a) Non esiste la verità morale
- (b) Non esiste una scala comune con cui commisurare i diversi valori
- (c) Non esistono valori trans-culturali
- (d) Non esiste una soluzione a conflitti di valore valida ovunque».

E l’autore non può che trarre la inevitabile conclusione:

«Solo che così diventa impossibile costruire una società liberale»<sup>11</sup>.

È estremamente significativo rilevare come questa stessa impossibilità e perdita di vivibilità sia stata constatata da più di due decenni anche da diversi autori negli Stati Uniti d’America, come ad esempio John Finnis, David Brink, e Robert P. George (per citarne alcuni tra i più noti).

Questi autori hanno ripreso a studiare ed esporre i testi di Tommaso d’Aquino sulla legge naturale, a partire dalla constatazione empirica, e in un certo senso pragmatica – non priva di una quasi fanciullesca meraviglia – che un’etica fondata sulla legge naturale rende, di fatto:

- più vivibile la società offrendo delle regole sicure di riferimento,
- più efficace e più semplice la legislazione e
- più comprensibile il contenuto della comunicazione tra i soggetti sociali e le culture in un mondo globalizzato.

Sembra mancare o essere ancora piuttosto “timida”, però ancora, una domanda elementare e in fondo scientifica:

- Perché funziona meglio? Ovvero:
- C’è una causa (antropologica e metafisica)?
- C’è una legge di natura – una legge naturale, appunto – che regola le tendenze sia biologiche che volontarie dell’essere umano?

### *Rivelazione e Magistero*

I credenti, in particolare, sanno bene che la fede nella Rivelazione è di grande aiuto per la stessa ragione che può arrivare anche con i suoi soli strumenti a cogliere l’esistenza di questa legge naturale. Ed è proprio per questo che, oggi, si deve constatare come il Magistero della Chiesa sia ben più avanti del mondo della cultura, anche sul piano puramente filosofico, nella comprensione dei dinamismi della vita dell’uomo, sia personale che sociale.

In particolare, già fin dall’Antico Testamento la Rivelazione ci offre una conferma dell’esistenza dalla legge naturale e ne dà una sua formulazione sintetica nel Decalogo. In proposito Tommaso d’Aquino rileva che:

«I precetti del Decalogo sono i primi precetti della legge ai quali la ragione naturale dà il proprio assenso, in quanto le sono del tutto manifesti»<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> M. Pera, *Perché dobbiamo dirci cristiani*, Mondadori, Milano 2008, pp. 108, 111.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

<sup>12</sup> *Summa Theologiae*, II-II, q. 122, a. 1 co.

### *Il degrado nei comportamenti e nella conoscenza della legge naturale*

Se si deve ammettere una legge naturale, oggettiva, comune a tutti gli uomini e quindi a tutti i popoli, come fondamento dell'etica/diritto, bisogna al contempo constatare che la consapevolezza di questa, quanto alla conoscenza e alla pratica dei suoi contenuti, sono soggetti ad un degrado più o meno avanzato, in certi contesti culturali e sociali. Come ci ricorda ancora l'Aquinate:

«La legge naturale

- in ciò che riguarda i primi principi comuni è la stessa per tutti
  - sia per quanto riguarda i comportamenti retti
  - che la loro conoscenza.
- Per quanto riguarda alcune sue conseguenze particolari, che sono quasi delle conclusioni che seguono dai principi comuni, è la stessa presso tutti, in larga misura
  - per la rettitudine dei comportamenti
  - e per la loro conoscenza anche se può esserci qualche eccezione, a causa di qualche impedimento (come accade nei difetti delle cose generabili e corruttibili)».

«E questo può accadere a causa di una depravazione della ragione, dominata dalle passioni, dalle cattive abitudini»<sup>13</sup>

A questo punto, dopo avere svolto alcune considerazioni sulla “percezione” di questo fondamento dell'etica/diritto che è la legge naturale, proviamo ad addentrarci, almeno un po', in quelli che sono gli aspetti più significativi del percorso storicamente compiuto dall'etica/diritto. Passiamo, così, al secondo punto del nostro sommario.

## 2. ASPETTI SIGNIFICATIVI NEL PERCORSO DELL'ETICA/DIRITTO

Possiamo orientarci incominciando ad evidenziare due linee di questo percorso storico del pensiero sull'etica/diritto che trovano una certa corrispondenza anche con il percorso delle discipline logico-matematiche di cui abbiamo parlato in un precedente seminario. E come è accaduto per quelle “discipline teoriche”, anche nel caso delle “discipline pratiche”, questi itinerari hanno condotto a risultati inaspettati in ordine al problema dei loro fondamenti.

– La prima linea di percorso riguarda il rapporto tra etica/diritto e realtà, ovvero lo statuto epistemologico dell'etica/diritto.

– La seconda linea di percorso, invece, segue l'ampliamento di orizzonte dell'etica/diritto, che è oggi particolarmente evidente a causa del passaggio da quelli che un tempo erano i “mondi locali” a quello che oggi si definisce come il “mondo globale” o anche, con un'immagine più suggestiva il “villaggio globale”.

Se il percorso, che segue la prima linea, vede la teoria, spesso determinata dall'ideologia, scontrarsi con una realtà dei fatti (esperienza) che la contraddice, imponendole un cambiamento nell'identificazione dei suoi fondamenti, il percorso che segue la seconda linea, si trova a fare i conti con delle impossibilità pratiche, come quella di definire i diritti della persona e delle nazioni nei loro rapporti, in assenza di un fondamento oggettivo comune come il diritto naturale.

Cerchiamo, allora, di entrare ad esaminare un po' più in dettaglio entrambe le linee di questo percorso dell'etica/diritto.

---

<sup>13</sup> *Summa Theologiae*, I-II, q. 94, a. 4 co.

### *Prima linea di percorso - Il rapporto tra etica/diritto e realtà*

Anche la riflessione sull'etica/diritto, come ogni forma di conoscenza umana ordinaria, parte dell'esperienza sensibile del mondo per poi giungere a formulare, mediante astrazione e induzione, delle leggi universali e una teoria generale.

«Nelle diverse culture, gli uomini hanno progressivamente elaborato e sviluppato tradizioni di sapienza nelle quali esprimono e trasmettono la loro visione del mondo, come pure la loro percezione riflessa del posto che l'essere umano occupa nella società e nel cosmo».

«Prima di ogni teorizzazione concettuale, queste sapienze, che sono spesso di natura religiosa, trasmettono un'esperienza».

«La forma e l'estensione di queste tradizioni possono variare considerevolmente».

«Tuttavia sono testimoni dell'esistenza di un patrimonio di valori morali comuni a tutti gli uomini»<sup>14</sup>.

Un esempio tipico di questi elementi comuni a tutti i popoli, che è stato riscontrato fin dall'antichità, è una norma elementare di convivenza che si rivela anche essere una norma di "convenienza" per i singoli come per la comunità: è la cosiddetta "regola d'oro". La si ritrova anche nell'Antico Testamento e viene ripresa da Gesù nel Vangelo, che ne trasforma la formulazione negativa («non fare») in una formulazione positiva (cfr., Mt 7,12):

«La regola d'oro: "Non fare a nessuno ciò che non vuoi che sia fatto a te" (Tb 4,15) si ritrova, sotto una forma o un'altra, nella maggior parte delle tradizioni di sapienza».

«Inoltre, [queste] sono generalmente concordi nel riconoscere che le grandi regole etiche non solo si impongono a un determinato gruppo umano, ma valgono universalmente per ogni individuo e per tutti i popoli»<sup>15</sup>.

Questo rilievo empirico di una situazione di fatto, nel comportamento di tutti gli uomini e presente in tutte le culture, potremmo definirlo un "dato fenomenologico".

«Infine molte tradizioni riconoscono che questi comportamenti morali universali sono richiesti dalla natura stessa dell'essere umano: essi esprimono la maniera in cui l'uomo deve inserirsi, in modo creativo e insieme armonioso, in un ordine cosmico o metafisico che lo supera e che dà senso alla sua vita»<sup>16</sup>.

Questa seconda annotazione evidenzia come, almeno presso le culture filosoficamente più avanzate nella riflessione, si sia cercata una ricercata anche "spiegazione causale" antropologico-metafisica di tale dato fenomenologico e la sia trovata nel riconoscimento dell'esistenza di una "natura" umana comune a tutti e stabile nel tempo.

«Tale ordine è impregnato da una sapienza immanente. È portatore di un messaggio morale che gli uomini sono in grado di decifrare»<sup>17</sup>.

## Il mondo greco

### Già nel mondo greco

«Platone e Aristotele riprendono la distinzione operata dai sofisti tra le leggi che hanno origine in una convenzione, cioè una pura decisione positiva (thesis)»

quelle che anche noi oggi chiamiamo "leggi positive",

«e quelle che sono valide per natura»,

ovvero quelle norme che poi sono state denominate nel loro insieme "la legge naturale".

«Le prime non sono né eterne né valide in modo generale e non obbligano tutti. Le seconde obbligano tutti, sempre e dovunque»<sup>18</sup>.

---

<sup>14</sup> CTI, *Alla ricerca di un'etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale*, n. 12.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

<sup>16</sup> *Ibidem*.

<sup>17</sup> *Ibidem*.

<sup>18</sup> *Ibidem*.

Ad esempio, nella *Retorica* Aristotele spiega che:

«La legge comune è quella conforme alla natura. Infatti c'è un giusto e un ingiusto, comuni per natura, che tutti riconoscono per una specie di divinazione, anche se non vi sia nessuna comunicazione o reciproca convenzione»<sup>19</sup>.

## Il mondo romano

Nel mondo romano una seria riflessione sull'etica e sulla legge naturale fu condotta, già prima del cristianesimo, dagli stoici, i quali riuscirono ad identificare il suo fondamento sulla "natura" umana, intesa non appena in un senso fisico-biologico, ma anche "razionale" e dipendente da una "legge eterna" che la trascende e le garantisce stabilità.

«Nello stoicismo la legge naturale diviene il concetto chiave di un'etica universalista. È buono e dev'essere compiuto ciò che corrisponde alla natura, compresa in un senso psico-biologico e insieme razionale».

«Questo imperativo presuppone che esista una legge eterna, un *Logos* divino, il quale è presente sia nel cosmo, che essa impregna di razionalità, sia nella ragione umana»<sup>20</sup>.

In particolare Marco Tullio Cicerone viene considerato il primo in grado di offrire una formulazione compiuta della "legge naturale". La legge è

«la ragione suprema inserita nella natura che ci comanda ciò che bisogna fare e ci proibisce il contrario»<sup>21</sup>.

Per di più

«certamente esiste una vera legge: è la retta ragione; essa è conforme alla natura, la si trova in tutti gli uomini; è immutabile ed eterna; i suoi precetti chiamano al dovere, i suoi divieti trattengono dall'errore»

«È un delitto sostituirla con una legge contraria; è proibito non praticarne una sola disposizione; nessuno poi ha la possibilità di abrogarla completamente»<sup>22</sup>.

## La sintesi medievale

Nel Medioevo la dottrina della legge naturale raggiunge una certa maturità e assume una forma classica. Essa si caratterizza per quattro elementi.

- In *primo luogo*, in conformità con la natura del pensiero scolastico che cerca di raccogliere la verità dovunque si trovi, assume le riflessioni anteriori sulla legge naturale, pagane o cristiane, e tenta di proporre una sintesi.

- In *secondo luogo*, in conformità con la natura sistematica del pensiero scolastico, colloca la legge naturale in un quadro metafisico. La legge naturale è intesa come partecipazione della creatura razionale alla legge divina eterna.

- In *terzo luogo*, considera l'ordine etico e politico come un ordine razionale, opera dell'intelligenza umana, dotato di uno spazio di relativa autonomia (distinzione senza separazione), in rapporto all'ordine della Rivelazione.

- In *quarto luogo*, la legge naturale costituisce un punto di riferimento e un criterio alla luce del quale valutare la legittimità delle leggi positive<sup>23</sup>.

Tommaso d'Aquino ne offre una descrizione e una definizione divenuta un punto di riferimento.

---

<sup>19</sup> Aristotele, *Retorica*, I, XIII, 2.

<sup>20</sup> CTI, *Alla ricerca di un'etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale*, n. 2.

<sup>21</sup> Cicerone, *De legibus*, I, VI, 18.

<sup>22</sup> Cicerone, *De Republica*, III, 22.33.

<sup>23</sup> Cfr., CTI, *Alla ricerca di un'etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale*, n. 27.

«La legge, essendo “regola e misura”, può trovarsi in un soggetto secondo due diverse modalità:  
– nel primo modo come in “colui che regola e misura” e  
– nel secondo come in “colui che è regolato e misurato” da essa, perché partecipa di quella regola e misura.

Per cui, dal momento che tutte le cose sono governate dalla Provvidenza divina, sono regolate e misurate dalla “legge eterna”, come si è detto, che ne orienta strutturalmente i comportamenti e i fini.

Tra tutte, la creatura razionale è governata dalla Provvidenza divina nel modo più elevato, in quanto diviene essa stessa partecipe del compito di provvedere a se stessa e agli altri.

Per cui in lei viene partecipata la Ragione eterna in forza della quale ha una “naturale inclinazione” al debito modo di agire e al debito fine. Questa “partecipazione della legge eterna” nella creatura razionale si dice “legge naturale”<sup>24</sup>.

## La modernità

Con la modernità viene a realizzarsi un progressivo duplice distacco della conoscenza dalla realtà: l'uno riguarda l'allontanamento delle discipline teoriche dall'esperienza e dai loro fondamenti oggettivi, metafisici e trascendenti<sup>25</sup>; l'altro l'allontanamento delle discipline pratiche dai loro rispettivi fondamenti. Gradualmente si arriverà fino al relativismo e al nichilismo tipico della cultura recente.

1 - Il primo passo compiuto dalla modernità è quello per cui la “ragione” umana (intelletto pratico) incomincerà a considerarsi autosufficiente e a ritenere opzionale il riferimento alla “legge eterna” (razionalismo).

2 - Con il secondo passo la “volontà”, che a quel punto deteneva il primato, incomincerà, a sua volta, a considerarsi autosufficiente e a ritenere opzionale il riferimento alla “razionalità” (volontarismo).

3 - Al terzo passaggio è la “corporeità” che incomincia a considerarsi autosufficiente e a ritenere opzionale il riferimento alla “volontà” (fisicalismo-biologismo).

Con questi primi tre passaggi, la nozione di “natura” viene a perdere il suo spessore metafisico, per ridursi ad una sorta di “naturalismo” fisico-biologico, in larga misura governato dalle legge del caso (evoluzionismo).

4 - Al quarto passaggio sarà la stessa “casualità” ad incominciare a considerarsi autosufficiente e a ritenere opzionale il riferimento alle leggi fisiche e biologiche della corporeità (nichilismo).

5 - Di conseguenza, per poter stabilire delle leggi e garantire la possibilità di vivere socialmente, dovrà entrare in gioco la “convenzione”, considerata autosufficiente al punto di ritenere opzionale il riferimento a qualsiasi forma di “natura” (positivismo etico/giuridico).

Attraverso la successione di ciascuno di questi passi si incomincia gradualmente a preparare la strada al convenzionalismo etico/giuridico.

«Il razionalismo [...] relativizza il riferimento a Dio [*Logos*] come fondamento ultimo della legge naturale»

«Il riferimento a Dio dev'essere dunque opzionale. La legge naturale si imporrebbe a tutti “anche se Dio non esistesse (*etsi Deus non daretur*)”» (giusnaturalismo di Ugo Grozio).

«Il volontarismo conduce a legare la legge alla sola volontà, e ad una volontà staccata dal suo ordinamento intrinseco al bene. Allora tutta la forza della legge risiede nella sola volontà del legislatore. La legge è così espropriata della sua intelligibilità intrinseca».

«Thomas Hobbes dichiarerà quindi: “È l'autorità e non la verità che fa la legge”»<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> *Summa Theologiae*, I-II, q. 91, a. 2 co.

<sup>25</sup> Di questo abbiamo parlato trattando dei fondamenti delle discipline logico-matematiche.

<sup>26</sup> CTI, *Alla ricerca di un'etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale*, nn. 30.32.

## La contemporaneità

La cultura del mondo contemporaneo giungerà – quasi come ad un’ovvia conseguenza, che ci ricorda da vicino il programma delle discipline logico-matematiche (programma di Hilbert) – a formulare il progetto di fondare la razionalità e l’etica/diritto sul relativismo conoscitivo ed etico/giuridico. Tutto questo alla ricerca della dimostrazione di una sorta “completezza” del relativismo etico/giuridico, come sistema teorico in grado di garantire i diritti fondamentali della persona e il diritto internazionale nel rispetto delle diversità e della democrazia.

Si può pensare, a questo proposito ad un autore come Hans Kelsen (1881-1973), che ha cercato di dare una formulazione logico-sistematica al sistema giuridico, in certo qual modo paragonabile all’assiomatizzazione condotta dai matematici per i sistemi logico-matematici.

«Ciò che Frege rappresenta per l’interpretazione dei linguaggi, Kelsen lo rappresenta per l’interpretazione dei sistemi di leggi»<sup>27</sup>.

Sembra di poter dire che con Kelsen si cerca di elaborare un sistema giuridico (come “Teoria Pura”), che sia:

- “logicamente” strutturato
- e possibilmente “autofondato” (coerente e completo)

così come Frege e Hilbert tentarono di elaborare un sistema assiomatico (come “teoria formale”) per la logica-matematica che fosse:

- “formalmente” strutturato
- e possibilmente autofondato (coerente e completo)

«La Teoria Pura descrive la legge positiva

- come un ordinamento oggettivamente valido [logicamente coerente]

- e stabilisce che la sua interpretazione sia possibile solo

- sotto condizione [verità condizionata]

- che venga presupposta [relativismo]

- una “norma [interpretativa] fondamentale” [convenzione implicita]»<sup>28</sup>.

La “norma fondamentale” rappresenta qui una sorta di chiave interpretativa della “Teoria Pura”, utilizzata nella pratica di fatto dai giuristi, per essere in grado di dare un contenuto realistico alla “Teoria Pura” che altrimenti, se non interpretata, rimarrebbe un formalismo astratto e privo di significato. Tutto questo ricorda molto da vicino la nozione di “interpretazione” in relazione ai sistemi logico-formali della matematica che, senza un “modello” che attribuisca un significato ai simboli, rimangono “teoria astratta” i cui simboli solo collegati in maniera logicamente coerente, ma sono privi di significato.

«Nella norma fondamentale, in ultima istanza, trova la sua base il significato normativo di tutti i fatti che costituiscono l’ordinamento giuridico»

«Essa vuol dare soltanto la coscienza di ciò che tutti i giuristi fanno per lo più incoscientemente quando, nel comprendere il loro oggetto, rifiutano un diritto naturale»<sup>29</sup>.

Così la “norma fondamentale”, che rimane comunque una convenzione, anche se sottaciuta, ed accettata dai giuristi come una sorta di regola del “politicamente corretto” del momento, dovrebbe riuscire a prendere il posto del “diritto naturale” e a garantire l’adeguato funzionamento della giurisprudenza.

---

<sup>27</sup> M.S. Green, “Hans Kelsen and the Logic of Legal Systems”, *Alabama Law Review*, vol. 54 (2003), p. 368.

<sup>28</sup> H. Kelsen, *Pure Theory of Law*, University of California Press, Berkeley 1960/1967, pp. 217-218. La aggiunte tra parentesi quadra sono esplicitazioni mie.

<sup>29</sup> H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino 1967, pp. 95, 99.

### *Risultati inattesi nel primo percorso dell'etica/diritto*

Le discipline teoriche, ad iniziare da quelle formalizzate come la logica-matematica hanno incontrato, come sappiamo, con il teorema di incompletezza di Gödel (1931) il primo risultato inatteso che ha infranto la speranza di poter realizzare il programma di Hilbert di dimostrare la completezza e la coerenza dei sistemi assiomatici sufficientemente strutturati come i *Principia mathematica* di Russell e Whitehead. Un risultato che è stato esteso, poi ad una più ampia classe di linguaggi formali. Gli effetti di questi risultati, emersi nell'ambito delle discipline teoriche, sono già sufficienti a compromettere la speranza di strutturare qualsiasi disciplina, e in particolare il diritto, come un sistema logico coerente e completo, ovvero autofondato. Così come la logica-matematica è alla ricerca di assiomi dal valore oggettivo non convenzionale, in quanto "irrinunciabili" per la fondazione di quella disciplina (Gödel), si apre anche per l'etica/diritto la necessità di individuare dei principi dal valore oggettivo non convenzionale, in quanto "irrinunciabili", per la sua fondazione. E questo fondamento ha le caratteristiche di quella che conosciamo essere la "legge morale naturale" per l'etica e il "diritto naturale" per il diritto.

In più, però, le discipline pratiche, come l'etica/diritto, non sono riducibili ad un sistema astratto puramente teorico, come le discipline logico-matematiche. Piuttosto devono avere un riscontro nella realtà (la vita del singolo e quella della comunità sociale), un po' come le discipline fisiche che, pur servendosi della matematica, non possono accontentarsi della coerenza logica, ma devono perseguire insieme a quest'ultima, anche la corrispondenza con i dati sperimentali, con la realtà del mondo fisico.

Così l'etica/diritto trova un suo *test* ultimo di verifica sperimentale nell'aiuto che concretamente offre in ordine alla "vivibilità" dell'esistenza del singolo come persona umana con le sue relazioni sociali (vivibilità della società).

A questo livello sta emergendo, per non dire esplodendo, ai nostri giorni, un risultato impreveduto dall'etica/diritto basata sul relativismo morale, anche a livello pratico, cioè dell'esperienza. L'emergenza "sperimentale" (sperimentata, fenomenologica) della progressiva "perdita di vivibilità" (a livello individuale e comunitario) della società, costituisce una sorta di "prova sperimentale" della "incompletezza" ed impossibilità di autofondazione dei sistemi etico/giuridici basati sul positivismo/relativismo.

Ma, prima di passare al terzo punto del nostro sommario che ci porta a considerare le condizioni per un superamento di questa situazione, dobbiamo ancora dire qualcosa sulla seconda linea del percorso dell'etica/diritto: quella che riguarda l'ampliamento del suo orizzonte.

### *Seconda linea di percorso - L'ampliamento di orizzonte dell'etica/diritto*

Nel passaggio dai "mondi locali" al "mondo globale" avvenuto in larga misura – anche se già presente ai tempi dell'antico "diritto romano", che fino a poco meno di due decenni or sono è stato alla base anche dei nostri sistemi giuridici – sono emersi, in una misura che prima non si era mai imposta con altrettanta urgenza e gravità, i due grandi problemi di identificare dei criteri di universalità

- nella definizione dei "diritti umani fondamentali" e
- nella definizione del "diritto internazionale".

Per affrontare, anche solo per accenni, questo problema è necessario esplicitare una distinzione, che finora abbiamo lasciato sottintesa, tra "etica" e "diritto" e, quindi, tra "legge naturale" e "diritto naturale".

## Distinzione tra legge naturale e diritto naturale

Alcuni autori sembrano impiegare quasi come sinonime le dizioni di “legge naturale” e “diritto naturale”, preferendo in genere l’uso della seconda. Seguendo il documento della CTI, si deve osservare come il “diritto” appare quando più persone entrano in relazione, ovvero quando entra in gioco la giustizia nei rapporti sociali.

Così è il passaggio dalla “persona” alla “società” che chiarisce la distinzione essenziale tra “legge naturale” e “diritto naturale”. Si può dire, allora, che

- la “legge naturale” (*lex naturalis*) si esprime
- come “diritto naturale” (*ius naturale*) quando si considerano le relazioni di giustizia tra gli esseri umani.

Si passa dalla categoria antropologico-etica della legge naturale alla categoria giuridico-politica del diritto naturale alla base dell’organizzazione della città. Il diritto naturale è la regola e la misura immanente dei rapporti umani interpersonali e sociali<sup>30</sup>.

Ne consegue che il “diritto naturale” è ciò che è *naturalmente giusto prima di ogni formulazione legale*.

Si esprime in particolare nei diritti soggettivi della persona, come

- il diritto al rispetto della propria vita, all’integrità della persona;
- alla libertà religiosa;
- alla libertà di pensiero;
- il diritto di fondare una famiglia e di educare i figli secondo le proprie convinzioni;
- il diritto di associarsi con altri, di partecipare alla vita della collettività...

Questi diritti hanno la loro fonte, non nei desideri fluttuanti, magari anche pretestuosi degli individui, ma nella struttura degli esseri umani e delle loro relazioni umanizzanti<sup>31</sup>.

## Come identificare oggi questi diritti fondamentali?

Negli attuali sistemi democratici di molti paesi del mondo, in mancanza di un riferimento al “diritto naturale” – non più compreso come fondamento universale di ogni legittima normativa, ma considerato, il più delle volte un retaggio confessionale di derivazione cattolico-ecclesiastica, e come tale non accettabile universalmente – né al “diritto romano”, che al diritto naturale faceva riferimento, si ricorre al criterio della maggioranza, espresso mediante voto parlamentare o referendario.

«In gran parte della materia da regolare giuridicamente, quello della maggioranza può essere un criterio sufficiente. Ma è evidente che nelle questioni fondamentali del diritto, nelle quali è in gioco la dignità dell’uomo e dell’umanità, il principio maggioritario non basta»<sup>32</sup>.

In talune organizzazioni internazionali, come in talune assemblee legislative, ove non si riconosce più la forza cogente del diritto naturale, si è tentata anche la via empirica di un accordo minimale su alcune poche norme che possano essere condivise da tutti i rappresentanti che le compongono. Come già constatava con rammarico Jacques Maritain nel 1951: «Questo è senza dubbio molto poco, è l’ultimo rifugio dell’accordo intellettuale fra uomini»<sup>33</sup>.

---

<sup>30</sup> Cfr. CTI, *Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale*, nn. 83, 88.

<sup>31</sup> Cfr. *Ivi*, n. 92.

<sup>32</sup> Benedetto XVI, Discorso al Parlamento federale della Germania, 22-9-2011.

<sup>33</sup> J. Maritain, *Man and the State* (1951), tr. it., *L’uomo e lo stato*, Vita e pensiero, Milano 1981, p. 91.

In effetti:

«Si tratta di un *minimum* etico condiviso dall'intero corpo sociale; ma così si ha un diritto delle regole, e un diritto dei valori, che può definirsi diritto debole, da alcuni ritenuto l'unico possibile nelle società dalle molte etiche [...]

Ma così le norme delle varie convenzioni non sono compiutamente giuridiche, ma piuttosto dichiarazioni di buone intenzioni»<sup>34</sup>.

Con molta chiarezza il Magistero di Giovanni Paolo II, autentico anticipatore dei tempi, affermava che

«alla base di questi valori non possono esservi provvisorie e mutevoli maggioranze di opinione, ma solo il riconoscimento di una legge morale obiettiva che, in quanto legge naturale iscritta nel cuore dell'uomo, è punto di riferimento normativo della stessa legge civile. Quando, per un tragico oscuramento della coscienza collettiva, lo scetticismo giungesse a porre in dubbio persino i principi fondamentali della legge morale, lo stesso ordinamento democratico sarebbe scosso nelle sue fondamenta, riducendosi a un puro meccanismo di regolazione empirica dei diversi e contrapposti interessi»<sup>35</sup>

Inoltre sarebbe una falsificazione della storia il censurare il dato di fatto che

«nella prima metà del secondo secolo precristiano si ebbe un incontro tra il diritto naturale sociale sviluppato dai filosofi stoici e autorevoli maestri del diritto romano. In questo contatto è nata la cultura giuridica occidentale, che è stata ed è tuttora di un'importanza determinante per la cultura giuridica dell'umanità. Da questo legame precristiano tra diritto e filosofia parte la via che porta, attraverso il Medioevo cristiano, allo sviluppo giuridico dell'Illuminismo fino alla Dichiarazione dei Diritti umani»<sup>36</sup>.

Sorge allora spontanea e urgente la domanda su quale possa essere una strada oggi percorribile per approdare alla riappropriazione di quei fondamenti oggettivi, che ormai appaiono “irrinunciabili” per la fondazione dell'etica/diritto, che sono costituiti dalla legge naturale e dal diritto naturale. Ovvero, riformulando l'espressione di Gödel – che, a proposito della ricerca di assiomi non convenzionali per la matematica, ma veri perché irrinunciabili, parlava di una “matematica in senso forte” (*mathematics proper*) – nel contesto dell'etica/diritto dovremmo poter parlare della necessità fondazionale di una “etica in senso forte” (*ethics proper*) e di un “diritto in senso forte” (*right proper*).

Una tale domanda ci introduce, infine, alla considerazione del terzo punto del nostro sommario.

### 3. DALL'ETICA/DIRITTO AI FONDAMENTI LOGICI E ONTOLOGICI

Per non rimanere appesi al filo della nostalgia di un passato lontano e irrecuperabile in cui si pensava ancora in termini di “legge naturale” e di “diritto naturale”, faremo bene a ritradurre in termini concretamente fenomenologici la domanda che abbiamo posto al termine del paragrafo precedente, guardando a ciò che sta accadendo nel nostro mondo culturale presente.

Come notavamo anche sopra, parlando della “percezione” dei fondamenti, sembra che il “realismo morale”, sostanzialmente abbandonato dalla cultura europea, riceva invece una sempre maggiore accoglienza da parte della cultura americana contemporanea.

Il “realismo morale” afferma sia l'“esistenza” di qualità morali sia la loro “indipendenza dalle convenzioni” e dalle preferenze, cioè, in un parola, l'“esistenza oggettiva” dei valori morali<sup>37</sup>.

---

<sup>34</sup> R.M. Pizzorni, *Diritto, morale, religione*, Urbaniana University Press, Roma 2001, p. 301.

<sup>35</sup> Giovanni Paolo II, *Evangelium vitae*, n. 70.

<sup>36</sup> Benedetto XVI, Discorso al Parlamento federale della Germania, 22-9-2011.

<sup>37</sup> Cfr. F. Viola, “Il dibattito contemporaneo sulla legge naturale”, *Aggiornamenti sociali*, vol. 12 (1997), p. 883.

In particolare possiamo rilevare come tra gli autori che giungono al realismo morale della “legge naturale” e quindi del “diritto naturale”:

– alcuni si fermano ad un livello “pragmatico”: la legge e il diritto naturale funzionano, quindi adottiamoli!

– altri giungano fino ad un livello “antropologico”: se si dà una legge morale naturale “oggettiva”, comune a tutti gli uomini e stabile nel tempo, è ragionevole supporre che esista una “causa antropologica”, cioè una “natura umana” comune a tutti e permanente nel tempo;

– altri infine arrivano fino ad un livello “ontologico, metafisico”: se esiste una “natura umana” deve esserci un “fondamento reale” nelle leggi dell’essere come tale e cioè si deve giungere ad una “teoria oggettiva dell’essere” (metafisica, ontologia).

Così, ad esempio David Brink, è condotto a ritenere che la percezione cosciente di valori comuni sia già un indizio non trascurabile dell’esistenza di una loro base oggettiva nella realtà.

«Spesso avvertiamo di essere come obbligati da quelli che riteniamo essere dei valori morali che, in certo qual modo, ci si impongono innanzi come dati oggettivi indipendenti da noi. Questo fenomeno può essere portato come una sorta di prova del carattere realista o cognitivista della morale del senso comune».

«Penso che questi dati fenomenologici siano corretti e importanti sia in se stessi, sia perché riflettono e trovano riscontro in diversi principi dell’indagine filosofica generale, e della morale in particolare»<sup>38</sup>

John Finnis riconosce pragmaticamente l’efficacia della “legge naturale” in funzione del buon ordine sociale.

«La teoria della legge naturale assume che la legge possa essere considerata e trattata sia come un fatto sociale condiviso di importanza pratica, sia come un insieme di criteri validi per indirizzare l’agire, riconosciuti come normativi dalle persone ragionevoli che da essi si lasciano guidare».

«Le teorie della legge naturale concepiscono la legge come rimedio a due grandi mali: da un lato quello dell’ anarchia (assenza di leggi) e dall’altro lato, quello della tirannide, una delle caratteristiche forme di quest’ultima è l’uso della legge per mascherare con la facciata della legalità delle decisioni che vengono prese, fondamentalmente al di fuori della legge»<sup>39</sup>.

Si tratta di una valutazione pragmatica che, sul piano delle discipline pratiche, ci ricorda quella che sul piano delle discipline teoriche – in particolare dell’epistemologia delle scienze fisiche – veniva sostenuta da Paul Feyerabend, quando ammetteva che le

«teorie realistiche fanno più predizioni, hanno un contenuto maggiore rispetto a quello di teorie dei dati sensoriali e sono dunque da preferirsi»<sup>40</sup>.

Per citare un ultimo autore, a modo di esempio, non possiamo non menzionare Robert P. George, per il quale:

a) L’utilitarismo e il pragmatismo non bastano

«Possono esserci dei diritti umani solo se esistono dei principi della ragione pratica, che ci dirigono ad agire o ad astenerci dall’agire in un certo modo»

«Questi non possono essere messi da parte in nome di considerazioni utilitaristiche».

«Una completa difesa della legge naturale o dei diritti naturali deve comprendere un discorso critico nei confronti dell’ utilitarismo e di ogni altra forma di consequenzialismo in campo morale»<sup>41</sup>.

---

<sup>38</sup> D. Brink, *Moral Realism and the Foundations of Ethics*, Cambridge University Press, Cambridge (MA) 1989, p. 24.

<sup>39</sup> J. Finnis, “Natural Law Theories”, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, <http://plato.stanford.edu/entries/natural-law-theories/pp.1.3>.

<sup>40</sup> P. Feyerabend, *Il realismo scientifico e l’ autorità della scienza*, Il Saggiatore, Milano 1983, p. 406.

<sup>41</sup> R.P. George, “Natural law”, *Harvard Journal of Law and Public Policy*, vol. 31 (2008), p. 174, [http://www.law.harvard.edu/students/orgs/jlpp/Vol31\\_No1\\_Georgeonline.pdf](http://www.law.harvard.edu/students/orgs/jlpp/Vol31_No1_Georgeonline.pdf).

b) Occorre un fondamento antropologico della natura umana (ragione e libertà)

«La comprensione dei diritti umani a partire dalla legge naturale si ricollega ad una particolare considerazione della dignità umana. In questa visione le capacità naturali dell'uomo in ordine alla sua ragione e alla libertà [antropologia] sono fondamentali per la sua dignità – quella che è preservata dai diritti umani»<sup>42</sup>.

c) Occorre un fondamento ontologico (metafisico) dell'antropologia

«I beni fondamentali della natura umana sono i beni propri di una creatura razionale – una creatura che, pur inadeguata o impedita nell'agire, naturalmente sviluppa ed esercita delle capacità di decisione, di giudizio e di scelta»<sup>43</sup>.

Dunque la “legge naturale”, il “diritto naturale” si stanno riaffacciando nel contesto dell'etica/diritto come principi “irrinunciabili” in ordine alla vivibilità della nostra società e del mondo globale. E sembra di poter ritenere che essi debbano essere assunti almeno come ipotesi di lavoro a partire dalla quale fondare un'etica/diritto di base che siano comuni a tutte le culture, mentre nell'ambito delle discipline teoriche si sta lavorando alla messa a punto di dei fondamenti che restituiscano piena dignità scientifica alla verità.

### **In conclusione**

Vorrei semplicemente chiudere le riflessioni di questo nostro seminario sul riconoscimento di una legge morale naturale e sulla coerenza logica del diritto e la vivibilità della società, riportando una frase pronunciata dal Card. Carlo Caffarra a Bologna il 4 ottobre 2011, in occasione della festa del patrono della città, osservando come oggi, nella «città» globale, come in quella locale, occorre «ripensare e riprogettare l'architettura spirituale della sua convivenza»<sup>44</sup>. Diversamente la «città» diviene del tutto invivibile.

---

<sup>42</sup> *Ivi*, p. 176.

<sup>43</sup> *Ibidem*.

<sup>44</sup> Carlo Caffarra, Omelia nella Solennità di S. Petronio, Bologna, 4-10-2011.